

Messaggio

| numero | data | Dipartimento |
|-------------|-----------------|--------------|
| 5594 | 9 novembre 2004 | ISTITUZIONI |
| Concerne | | |

Elezione di quattro membri e di tre supplenti del Consiglio della magistratura per il periodo 1° gennaio 2005 - 31 dicembre 2010

Signor Presidente,
signore e signori deputati,

il 31 dicembre 2004 giungerà a scadenza il mandato dei membri e dei supplenti del Consiglio della magistratura.

L'art. 78 cpv. 1 della Legge organica giudiziaria civile e penale (in seguito LOG) stabilisce che il Consiglio della magistratura è composto di sette membri e di cinque supplenti. In quest'ambito, l'art. 78a LOG prescrive che tre membri e due supplenti del Consiglio della magistratura, che devono essere scelti tra i magistrati in carica che svolgono l'attività a tempo pieno, sono eletti dall'Assemblea dei magistrati a tempo pieno, la quale designa anche il presidente e il vicepresidente di tale organismo. L'art. 79 LOG prevede invece che quattro membri e tre supplenti del Consiglio della magistratura sono eletti dal Gran Consiglio. Giusta l'art. 78 cpv. 3 LOG, la durata della carica è di sei anni. Di conseguenza, bisogna procedere alla designazione di quattro membri e di tre supplenti del Consiglio della magistratura per il periodo 1° gennaio 2005 - 31 dicembre 2010.

Dal profilo giuridico, si fa osservare che le nomine qui in discussione non soggiacciono alla procedura del concorso pubblico e dell'esame e del preavviso delle nuove candidature da parte della Commissione di esperti indipendenti. Infatti, questa procedura si applica unicamente all'elezione dei magistrati indicati in modo esaustivo dall'art. 36 cpv. 1, lett. da a) a f) della Costituzione cantonale, e i membri e i supplenti del Consiglio della magistratura di nomina parlamentare non figurano in tale elenco.

Vi preghiamo pertanto di voler procedere all'elezione, per il periodo 1° gennaio 2005 - 31 dicembre 2010, di quattro membri e di tre supplenti del Consiglio della magistratura.

Ci permettiamo infine rammentarvi che i membri e i supplenti del Consiglio della magistratura di nomina parlamentare sono designati tra altri magistrati, ex magistrati o altri cittadini attivi, e che in quest'ambito non più di due membri e di un supplente sono scelti fra avvocati iscritti all'Ordine degli avvocati del Cantone Ticino (art. 79 cpv. 1 LOG): inoltre, la carica di membro e di supplente del Consiglio della magistratura è incompatibile con quella di Consigliere di Stato, di deputato alle Camere federali, di Gran Consigliere e di funzionario delle Amministrazioni comunali, cantonali e federali (art. 78 cpv. 2 LOG), e i membri e i supplenti del Consiglio della magistratura sono rieleggibili al massimo per complessivi dodici anni (art. 78 cpv. 3 LOG).

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, G. Gendotti
Il Cancelliere, G. Gianella

